

IVA

Rimborso del Credito Iva 2020 – 1° parte

di **Federica Furlani**



La possibilità di richiedere il **rimborso del credito Iva** risultante dalla **Dichiarazione 2021**, compilando l'apposito **rigo VX4 del modello**, passa attraverso:

- la **sussistenza di uno dei requisiti di cui all'[articolo 30 D.P.R. 600/1973](#)**;
- le **modalità e gli eventuali adempimenti richiesti**.

Per quanto riguarda i requisiti, il credito Iva può essere chiesto a rimborso solo al verificarsi di **condizioni tassative**.

Preliminarmente è necessario individuare i **limiti minimi**, ove esistenti, per accedere alla richiesta di rimborso. In particolare:

- il rimborso Iva compete in generale solo se l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è **superiore a 2.582,28 euro**;
- il rimborso compete **senza limiti di importo**, in caso di **cessazione di attività** e in caso di **rimborso della minore eccedenza del triennio**.

Fatta questa premessa, le condizioni per poter richiedere il rimborso Iva, ad ognuna delle quali corrisponde un codice da indicare nel campo 3 del **rigo VX4** dedicato alla "**Causale del rimborso**",

Causale del rimborso ³

sono le seguenti:

- **Codice 1 - Articolo 30, comma 1 - Cessazione di attività**

I contribuenti che nel corso dell'anno 2020 hanno **cessato l'attività possono chiedere il rimborso Iva indipendentemente dall'ammontare del credito**, che deve essere indicato, se ne è prevista la redazione, nel **bilancio finale di liquidazione depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese**.

- **Codice 2 - Articolo 30, comma 2 - Aliquota media**

Il rimborso può essere richiesto dai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente **operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni**.

In particolare il diritto al rimborso spetta **se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%** (nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale).

Le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo:

- **sono esclusivamente le operazioni imponibili**, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'[articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#), mentre non sono da considerare le operazioni non imponibili o esenti;
- si considerano anche le **operazioni fatturate in reverse charge** ([articolo 17, commi 6 e 7, D.P.R. 633/1972](#)) che, ai fini del rimborso, sono considerate **operazioni ad aliquota zero** e le **operazioni effettuate a norma dell'articolo 17-ter** (verso Pubbliche Amministrazioni ed altri enti e società);
- si considerano le **cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati**;
- per le operazioni ad esigibilità differita si conteggiano quelle per cui l'imposta è divenuta **esigibile**.

Le operazioni passive da considerare, invece, sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per le quali è **ammessa la detrazione dell'imposta**, comprese le **spese generali**.

Nel calcolo dell'aliquota media devono invece essere esclusi (dal numeratore e dal denominatore) gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili (indipendentemente dal trattamento imponibile o non), in quanto **oggetto di autonoma ipotesi di rimborso**.

Si evidenzia che in caso di **contratti di locazione finanziaria di beni strumentali**, l'impresa utilizzatrice può computare l'imposta relativa ai canoni nel calcolo dell'aliquota media, poiché i beni possono essere considerati ammortizzabili solo da parte dell'impresa concedente ([circolare 25/E/2012](#)).

- **Codice 3 - articolo 30, comma 2 - Operazioni non imponibili**

Il rimborso Iva può essere chiesto dai contribuenti che hanno effettuato nell'anno **operazioni non imponibili** di cui agli [articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972](#) ed equiparate, nonché le operazioni non imponibili indicate negli [articoli 41 e 58 D.L. 331/1993](#), per un **ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2020**. Trattasi, in particolare, delle operazioni non imponibili derivanti da:

- **esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali** previsti negli **articoli 8, 8-bis e 9**, nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli **articoli 71** (operazioni con il Vaticano e San Marino) e **72** (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- **cessioni di cui agli [articoli 41 e 58 L. 331/1993](#)**;
- le **cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva** con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea ([articolo 50-bis, comma 4, lettera f, D.L. 331/1993](#));
- le **cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea** ([articolo 50-bis, comma 4, lettera g, D.L. 331/1993](#));
- le **operazioni effettuate fuori della Unione Europea**, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter (vedasi la **risoluzione n. VI-13-1110/94/1994**);
- le **esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui all'articolo 37 D.L. 41/1995**.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla **somma dei valori assoluti dei righi VE40 e VE50**.

Si ricomprendono (al numeratore e denominatore) anche le cessioni di beni ammortizzabili.

- **Codice 4 – articolo 30, comma 2 – Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche**

Il rimborso Iva può essere richiesto, **limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili materiali e immateriali** utilizzati direttamente dall'imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale (come definiti ai fini delle imposte sui redditi dagli **articoli 102 e 103 Tuir**), nonché di **beni e servizi per studi e ricerche**.

Con riferimento a questa fattispecie si evidenzia che:

- il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di **contratti di appalto** (cfr. **circolare 2/1990** e [risoluzione 392/E/2007](#));
- il rimborso può spettare anche per l'Iva relativa a **fatture d'acconto** per acquisto di beni ammortizzabili o relative a stati avanzamento lavori per realizzazione in appalto, tranne nel caso di acconti relativi a **contratti preliminari** poiché trattasi di contratti a

solli effetti obbligatori che **non comportano il trasferimento della proprietà del bene** ([risoluzione 179/E/2005](#));

- non sono considerati beni ammortizzabili e non danno perciò diritto al rimborso dell'Iva i **terreni**, ancorché strumentali all'esercizio dell'impresa;
- non danno accesso al requisito in oggetto nemmeno le **spese sostenute per migliorie, trasformazione o ampliamento su beni di terzi**, qualora le opere realizzate **non siano separabili dai beni di terzi ossia non siano oggetto di autonoma utilizzabilità**. Dal punto di vista fiscale tali spese rappresentano, infatti, spese relative a più esercizi e non beni ammortizzabili ancorché civilisticamente vengano iscritti fra le altre immobilizzazioni immateriali ([risoluzione 179/E/2005](#)).